



Informativa per la clientela di studio

N. 08 del 30.04.2020

***Ai gentili Clienti
Loro sedi***

OGGETTO: EMERGENZA COVID19 – FASE 2 MISURE DI SICUREZZA

Gentile Cliente,

il 24 aprile 2020 è stato pubblicato un aggiornamento del "Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro" firmato il 14 marzo 2020 .

La nuova versione tiene conto dell'evoluzione dell'emergenza in corso e, pur confermando tutti i punti del precedente protocollo, aggiunge nuove disposizioni e impone la sospensione delle attività che non risultano in regola con le norme in materia di sicurezza.

Si raccomanda la prosecuzione (o la ripresa) delle attività produttive solo in presenza di condizioni di adeguati livelli di protezione, come già previsto in precedenza, ma si prevede che "la mancata attuazione del Protocollo che non assicuri adeguati livelli di protezione determina la sospensione dell'attività fino al ripristino delle condizioni di sicurezza".

Altro importante rimando è quello all'informazione e alla formazione dei lavoratori:

"l'azienda fornisce una informazione adeguata sulla base delle mansioni e dei contesti lavorativi, con particolare riferimento al complesso delle misure adottate cui il personale deve attenersi in particolare sul corretto utilizzo dei DPI per contribuire a prevenire ogni possibile forma di diffusione di contagio".

Premessa

Con il DPCM del 26 aprile 2020, recante nuove misure per il contenimento dell'emergenza COVID-19 in previsione della fase 2, applicabili sull'intero territorio nazionale, il Governo ha disposto la **riapertura progressiva delle attività commerciali e produttive dal 4 maggio a condizione che siano rispettate alcune norme di sicurezza al fine di prevenire il contagio del virus.**

In via prioritaria vi invitiamo a prendere contatto con il Vs. Consulente della Sicurezza o il Vs. RSPP che seguono ed eseguono la cura delle norme per sicurezza e salute sui luoghi di lavoro.

Con il presente documento che non può e non vuole essere esaustivo, riteniamo utile fornire alcune informazioni di carattere generale.

PROTOCOLLI DI SICUREZZA

Per poter riprendere l'operatività sarà **TASSATIVO il rispetto della distanza interpersonale, e non solo, infatti il decreto fa riferimento al rispetto dei protocolli di sicurezza allegati al decreto stesso.**



Tre sono i riferimenti imperativi che ogni impresa, a seconda del settore di appartenenza, dovrà tenere presente:

- il protocollo sottoscritto in materia di sicurezza sul lavoro in data 24 aprile 2020,
- lo specifico protocollo sottoscritto il 20 marzo in materia di sicurezza del trasporto pubblico,
- lo specifico protocollo, sempre del 24 aprile, relativo alla sicurezza nei cantieri.



NOTA BENE - la mancata attuazione dei protocolli che non assicurino adeguati livelli di protezione determina la sospensione dell'attività fino al ripristino delle condizioni di sicurezza.

Le imprese che potranno riprendere ad operare dal 4 maggio **possono essere operative già a partire dal 27 aprile**, ma solo ed esclusivamente per porre in essere tutte le attività propedeutiche al rispetto delle prescrizioni anti contagio; **in assenza del puntuale rispetto dei protocolli, infatti, l'operatività non potrà riprendere, ed in caso di riapertura - seppure non in regola - l'attività potrà essere costretta a chiudere nuovamente.**

I tredici punti, indicati nell'allegato 6 del DPCM, con le misure da adottare negli ambienti di lavoro che integrano e sostituiscono il Protocollo del 14 marzo 2020, sono i seguenti:

- 1) corretta **informazione dipendenti sulle misure anti-contagio** (consegnando e/o affiggendo all'ingresso e nei luoghi maggiormente visibili dei locali aziendali, appositi depliant informativi);
- 2) nuove e specifiche **modalità di ingresso in azienda** (possibilità controllo temperatura nel rispetto normativa privacy);
- 3) nuove e specifiche **modalità di accesso dei fornitori esterni** (essi dovranno rispettare misure aziendali ed occorrerà evitare il più possibile contatto con dipendenti);
- 4) **pulizia e sanificazione dei locali aziendali** (l'azienda assicura la pulizia giornaliera e la sanificazione periodica dei locali, degli ambienti, delle postazioni di lavoro e delle aree comuni e di svago);
- 5) **precauzioni igieniche personali** (è obbligatorio che le persone presenti in azienda adottino tutte le precauzioni igieniche, in particolare per la pulizia mani);
- 6) **idonei dispositivi di protezione individuale** (DPI), sulla base del complesso dei rischi valutati, nonché sulla base della mappatura effettuata sulle diverse attività dell'azienda;
- 7) **gestione degli spazi comuni**, volta ad evitare contatti e con obbligo di mascherina (accesso contingentato e di breve durata in mensa, spogliatoi, aree fumatori, distributori di bevande e snack);
- 8) **organizzazione aziendale** che consenta di evitare quanto più possibile contatto e rischio di contagi (turnazione, trasferte e smart work);
rimodulare gli **spazi di lavoro** (eventuali misure di riposizionamento delle postazioni di lavoro);
- 9) **specifica gestione degli orari di lavoro e gestione entrata e uscita dei dipendenti**, in modo da evitare assembramenti (ingressi ed uscite scaglionati, differente porta di entrata ed uscita);
- 10) **limitazione spostamenti interni** (riunioni, eventi interni e formazione solo a distanza);
- 11) gestione di **eventuali soggetti sintomatici** seguendo le misure previste dal protocollo in azienda (il dipendente è obbligato a dichiararlo);
- 12) ove necessario, adeguamento **sorveglianza sanitaria** seguendo indicazioni Ministero della Salute (coinvolgendo il medico competente nella fase di ripresa delle attività per attuare le indicazioni delle autorità sanitarie e di suggerire ulteriori misure, dato il suo ruolo nella valutazione dei rischi e nella sorveglianza sanitaria);
- 13) ove necessario, costituzione in azienda di un **Comitato per l'applicazione e la verifica delle regole del protocollo di regolamentazione** con la partecipazione delle



rappresentanze sindacali aziendali e del RLS (nel caso in cui non sarà possibile istituire quello aziendale, verrà istituito, un Comitato Territoriale composto dagli Organismi Paritetici per la salute e la sicurezza, laddove costituiti, con il coinvolgimento degli RLST e dei rappresentanti delle parti sociali).

È stato poi predisposto un protocollo ad hoc (allegato n. 7 del DPCM) per la **Sicurezza nei cantieri** ed un protocollo (allegati n. 8 e 9 del DPCM) per la **sicurezza del trasporto e della logistica e dei trasporti pubblici**

Nei giorni immediatamente precedenti anche Ispettorato Nazionale del Lavoro e Inail hanno lavorato in previsione della fase due.

Il documento tecnico Inail del 23 aprile 2020, allegato alla presente informativa, è un documento di analisi delle attività lavorative in relazione alla probabilità di contagio del covid-19. Il documento fornisce inoltre utili consigli tecnici per la ripresa in sicurezza e tabella di analisi delle attività.

MISURE DI CONTENIMENTO DEL CONTAGIO PER LO SVOLGIMENTO IN SICUREZZA DELLE ATTIVITA' PRODUTTIVE INDUSTRIALI E COMMERCIALI

1. Ingresso in azienda e sanificazione degli ambienti

a. L'ingresso dei lavoratori precedentemente affetti da covid-19

"L'ingresso in azienda di lavoratori già risultati positivi all'infezione da COVID 19 dovrà essere preceduto da una preventiva comunicazione avente ad oggetto la certificazione medica da cui risulti la "avvenuta negativizzazione" del tampone secondo le modalità previste e rilasciata dal dipartimento di prevenzione territoriale di competenza.



OSSERVA - qualora, per prevenire l'attivazione di focolai epidemici, nelle aree maggiormente colpite dal virus, l'autorità sanitaria competente disponga misure aggiuntive specifiche, come ad esempio, l'esecuzione del tampone per i lavoratori, il datore di lavoro fornirà la massima collaborazione".

b. Ingresso di soggetti terzi e aziende appaltatrici.

"in caso di lavoratori dipendenti da aziende terze che operano nello stesso sito produttivo (es. manutentori, fornitori, addetti alle pulizie o vigilanza) che risultassero positivi al tampone COVID-19, l'appaltatore dovrà informare immediatamente il committente ed entrambi dovranno collaborare con l'autorità sanitaria fornendo elementi utili all'individuazione di eventuali contatti stretti.



OSSERVA - l'azienda committente è tenuta a dare, all'impresa appaltatrice, completa informativa dei contenuti del Protocollo aziendale e deve vigilare affinché i lavoratori della stessa o delle aziende terze che operano a qualunque titolo nel perimetro aziendale, ne rispettino integralmente le disposizioni”.

**c. Sanificazione periodica e straordinaria dei locali,
utilizzo delle mascherine in tutti i luoghi comuni.**

Il nuovo protocollo prevede che “nelle aree geografiche a maggiore endemia o nelle aziende in cui si sono registrati casi sospetti di COVID-19, in aggiunta alle normali attività di pulizia, è necessario prevedere, alla riapertura, una sanificazione straordinaria degli ambienti, delle postazioni di lavoro e delle aree comuni, ai sensi della circolare 5443 del 22 febbraio 2020”.



OSSERVA - “nella declinazione delle misure del Protocollo all'interno dei luoghi di lavoro sulla base del complesso dei rischi valutati e, a partire dalla mappatura delle diverse attività dell'azienda, si adotteranno i DPI idonei. È previsto, per tutti i lavoratori che condividono spazi comuni, l'utilizzo di una mascherina chirurgica, come del resto normato dal DL n. 9 (art. 34) in combinato con il DL n. 18 (art 16 c. 1)”.



Questo pertanto ci chiarisce che, indipendentemente dai dispositivi di protezione individuali adottati dall'azienda (esempio mascherine filtranti facciali ffp), negli spazi comuni sarà obbligatorio utilizzare le mascherine chirurgiche, oltre a contingentare gli ingressi in questi luoghi.

Sarà obbligatorio l'utilizzo della mascherina da parte di quei soggetti che presentano in azienda i sintomi dell'infezione da covid-19.

2. Il concetto di distanziamento sociale

Il protocollo anche nella nuova versione del 24 aprile conferma la precedenti previsioni, ovvero la **rimodulazione dei turni di lavoro** e **l'utilizzo dello smart working** in tutti i casi in cui sia possibile utilizzarlo; inoltre “il lavoro a distanza continua ad essere favorito anche nella fase di progressiva riattivazione del lavoro in quanto utile e modulabile strumento di prevenzione, ferma la necessità che il datore di lavoro garantisca adeguate condizioni di supporto al lavoratore e alla sua attività (assistenza nell'uso delle apparecchiature, modulazione dei tempi di lavoro e delle pause)”.



NOTA BENE - è necessario il rispetto del distanziamento sociale, anche attraverso una **rimodulazione degli spazi di lavoro, compatibilmente con la natura dei processi produttivi e degli spazi aziendali.**



Nel caso di **lavoratori** che non necessitano di particolari strumenti e/o attrezzature di lavoro e **che possono lavorare da soli**, gli stessi potrebbero, per il periodo transitorio, essere **posizionati in spazi ricavati ad esempio da uffici inutilizzati, sale riunioni.**

Per gli ambienti dove operano **più lavoratori contemporaneamente** potranno essere trovate soluzioni innovative come, ad esempio, il **riposizionamento delle postazioni di lavoro adeguatamente distanziate tra loro ovvero, analoghe soluzioni.**



OSSERVA - l'articolazione del lavoro potrà essere ridefinita con orari differenziati che favoriscano il distanziamento sociale riducendo il numero di presenze in contemporanea nel luogo di lavoro e prevenendo assembramenti all'entrata e all'uscita con flessibilità di orari.

✓ **È essenziale evitare aggregazioni sociali anche in relazione agli spostamenti per raggiungere il posto di lavoro e rientrare a casa (commuting), con particolare riferimento all'utilizzo del trasporto pubblico.**

✓ **Per tale motivo andrebbero incentivate forme di trasporto verso il luogo di lavoro con adeguato distanziamento fra i viaggiatori e favorendo l'uso del mezzo privato o di navette.**

✓ **Prende forma quindi il concetto di distanziamento sociale anche all'interno dei luoghi di lavoro, attraverso la revisione dei luoghi e degli spazi di lavoro, oltre che alle modalità di**

3. Il ruolo del medico competente.

La nuova versione del protocollo di sicurezza condiviso pone grande enfasi sul ruolo del medico del lavoro, attore fondamentale nella gestione delle procedure che possano garantire la salute dei lavoratori.



ATTENZIONE! - Il medico ha un ruolo chiave nella riapertura delle attività e nella gestione dei cosiddetti lavoratori fragili, ovvero coloro che hanno particolari condizioni di salute, patologie pregresse o vengono considerati fragili a seguito della contrazione del covid-19.



Il medico competente applicherà le indicazioni delle Autorità Sanitarie.

Il medico competente, in considerazione del suo ruolo nella valutazione dei rischi e nella sorveglianza sanitaria, potrà suggerire l'adozione di eventuali mezzi diagnostici qualora ritenuti utili al fine del contenimento della diffusione del virus e della salute dei lavoratori" (ad esempio tamponi) "alla ripresa delle attività, è opportuno che sia coinvolto il medico competente per le identificazioni dei soggetti con particolari situazioni di fragilità e per il reinserimento lavorativo di soggetti con pregressa infezione da COVID 19".

Si chiarisce inoltre che la sorveglianza sanitaria "ponga **particolare attenzione ai soggetti fragili anche in relazione all'età**", "il medico competente, previa presentazione di certificazione di avvenuta negativizzazione del tampone secondo le modalità previste e rilasciata dal dipartimento di prevenzione territoriale di competenza, effettua la visita medica precedente alla ripresa del lavoro, a seguito di assenza per motivi di salute di durata superiore ai sessanta giorni continuativi, al fine di verificare l'idoneità alla mansione (D.Lgs 81/08 e s.m.i, art. 41, c. 2 lett. e-ter) - anche per valutare profili specifici di rischiosità - e comunque indipendentemente dalla durata dell'assenza per malattia".

4. Aggiornamento obbligatorio del DVR – Documento di valutazione dei rischi.

Nel **documento INAIL**, sopra menzionato, viene **posta una particolare enfasi all'attività di informazione e formazione**, quale strumento di contratto e contenimento attivo del contagio riportando testualmente " ...E' imprescindibile mettere in atto un'incisiva ed efficace attività di informazione e formazione, con particolare riferimento al complesso delle misure adottate cui il personale deve attenersi".

Pertanto tutti soggetti aventi ruoli e responsabilità in tema di tutela della sicurezza e salute nei luoghi di lavoro ai sensi del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 sono chiamati ad adempiere a tali indicazioni.

La nuova fase di riapertura graduale delle aziende, quindi, **impone la redazione di un documento di integrazione del DVR per tutte le aziende** e la derivazione da questo di procedure operative a cui tutti i lavoratori devono attenersi. Ciò è necessario per la **protezione dei lavoratori dal virus e per la copertura del datore di lavoro in caso di controlli e/o infezioni che si dovessero diffondere in azienda nei prossimi mesi.**

L'aggiornamento del DVR dovrà almeno prevedere:

- Ingresso e uscita dei lavoratori e modalità per non creare assembramenti;
- Lavoro alle rispettive postazioni e relative operazioni di pulizia e igienizzazione, incluso il trattamento dei DPI;
- Flusso dei lavoratori all'interno dell'azienda organizzati e limitati al minimo indispensabile
- Incontri, riunioni, etc.;
- Uso dei servizi igienici e dei locali mensa e/o ristoro;
- Uso delle aree comuni, dei distributori di vivande e relative operazioni di pulizia e igienizzazione;
- Utilizzo dei mezzi di trasporto aziendali, se esistenti, e relative operazioni di pulizia ed igienizzazione;
- Disciplina di ricevimento di fornitori e corrieri esterni.



VADEMECUM OPERATIVO

Pulizia e sanificazione dei locali aziendali

Affinché l'azienda possa continuare la propria attività lavorativa e quindi ricevere, al proprio interno, i lavoratori, deve svolgere una sanificazione periodica, con adeguati detergenti, dei locali, degli ambienti, dei reparti produttivi, delle postazioni di lavoro e delle aree comuni e di svago.

In particolare, dovranno essere periodicamente sanificate attrezzature utilizzate da più lavoratori, come tastiere di computer, schermi touch screen, mouse, telefoni, ecc.

Inoltre, dovrà essere prevista una pulizia completa giornaliera. Pulizia che dovrà essere ripetuta, all'interno della giornata, qualora l'azienda svolga l'attività su più turni di lavoro (pulizia replicata alla fine di ogni turno)

Nel caso in cui il datore di lavoro dovesse accorgersi della presenza di una persona con COVID-19 all'interno dei locali aziendali, dovrà effettuare procedure di sanificazione approfondite dei locali dove ha stazionato il lavoratore, attraverso una pulizia accurata delle superfici ambientali con acqua e detergente, seguita dall'applicazione di disinfettanti comunemente usati a livello ospedaliero (l'ipoclorito di sodio - 0.1% -0,5% così come suggerito dall'OMS).

Una volta proceduto a disinfettare gli ambienti, questi dovranno poi essere oggetto di ventilazione, così come spiegato dal Ministero del Salute, nella circolare n. 5443 del 22 febbraio 2020.

Informazioni

L'azienda deve informare, con modalità efficaci, tutti i lavoratori e chiunque entri in azienda circa le disposizioni delle Autorità, consegnando e/o affiggendo all'ingresso e nei luoghi maggiormente visibili dei locali aziendali, appositi dépliant informativi. In particolare, nel volantino informativo, l'azienda dovrà indicare:

- il divieto all'ingresso nei locali aziendali qualora la persona abbia febbre oltre 37.5° o altri sintomi influenzali tali da richiedere l'intervento medico;
- l'obbligo per il soggetto di dichiarare tempestivamente uno stato febbrile o comunque influenzale, che dovrà comportare l'allontanamento dalle altre persone e dai locali aziendali e l'obbligo di permanenza presso il proprio domicilio oltre che l'informativa alle autorità mediche competenti,
- l'impegno, per il soggetto, a rispettare tutte le disposizioni che l'azienda ha emanato per coloro i quali accedono nei locali aziendali. In particolare, mantenere la distanza di sicurezza, indossare i dispositivi di protezione individuale (es. mascherina e guanti) e tenere comportamenti corretti sul piano dell'igiene,
- il divieto di accesso in azienda a coloro i quali abbiano, negli ultimi 14 giorni, avuto contatti con soggetti risultati positivi al COVID-19 o provengano da zone a rischio secondo le indicazioni dell'Organizzazione Mondiale Sanità



Modalità di ingresso dei lavoratori

Oltre alle informazioni preliminari, il datore di lavoro deve effettuare alcune verifiche alle persone che intendono accedere ai locali aziendali.

- controllo obbligatorio della temperatura corporea ai propri lavoratori. **Se tale temperatura risulta superiore ai 37,5°, non dovrà essere consentito l'accesso ai luoghi di lavoro.** A tali persone dovrà essere fornita una mascherina protettiva e dovrà essere consigliato di contattare il proprio medico curante, il quale attiverà i protocolli previsti in tali occasioni,
- qualora l'azienda metta a disposizione dei lavoratori un servizio di trasporto, questo deve rispettare i dettami della sicurezza posti in essere nei luoghi di lavoro, al fine di evitare il contagio (ad esempio la distanza minima, uso della mascherina, ecc.).
- qualora fosse possibile, l'azienda dovrà prevedere orari di ingresso e di uscita scaglionati in modo da evitare il più possibile contatti nelle zone comuni (esempio: ingressi e spogliatoi).

Modalità di ingresso dei soggetti esterni

- limitazione dell'accesso dei visitatori ai soli casi necessari (esempio: impresa di pulizie, manutenzione, ecc.). Detti soggetti dovranno, comunque, seguire tutte le regole aziendali, ivi comprese quelle per l'accesso ai locali aziendali,
 - individuazione, per l'accesso di fornitori esterni, di procedure di ingresso, transito e uscita, mediante modalità, percorsi e tempistiche predefinite, al fine di ridurre le occasioni di contatto con il personale in forza nei reparti/uffici,
 - divieto, da parte degli autisti dei mezzi di trasporto, di scendere dagli automezzi una volta entrati nell'ambito aziendale,
 - divieto, da parte degli autisti dei mezzi di trasporto, di accedere agli uffici,
 - distanza minima di un metro qualora, per gli autisti, sia necessario svolgere attività di approntamento delle attività di carico e scarico,
 - individuazione o installazione di servizi igienici dedicati a soggetti esterni all'azienda (es. fornitori, trasportatori, ecc.), con relativo divieto di utilizzo, per questi ultimi, dei servizi igienici utilizzati ordinariamente dal personale dipendente. Per tutti i servizi igienici deve essere garantita una adeguata pulizia giornaliera.
- Detti ambienti dovranno essere "presidiati" da detergenti e la presenza dei dispositivi di protezione individuale.

Norme igieniche e dispositivi di protezione

L'azienda dovrà verificare che le persone presenti in azienda adottino tutte le precauzioni igieniche, in particolare la pulizia delle mani e l'uso di detergente igienizzante. A tal scopo dovrà mettere a disposizione, in tutti i locali aziendali, idonei detergenti e raccomandare una frequente pulizia delle mani con acqua e sapone. Sarà cura del datore di lavoro informare il proprio personale affinché utilizzi dette precauzioni igieniche.

Il datore di lavoro dovrà fornire ai propri lavoratori e, in generale, a tutte le persone che vorranno accedere in azienda, dispositivi di protezione individuale idonei a limitare il contagio; in particolare, guanti



e mascherine.

Mascherine filtranti: secondo le indicazioni fornite dall'articolo 16, comma 2, del decreto legge n. 18/2020, queste potranno anche essere prive del marchio CE e prodotte in deroga alle vigenti norme sull'immissione in commercio.

Dette prescrizioni devono essere ulteriormente verificate dal datore di lavoro allorché il lavoro imponga di lavorare a distanza interpersonale minore di un metro e non siano possibili altre soluzioni organizzative.

Gestione spazi comuni

Per spazi comuni vengono intesi, ad esempio, locali mensa, spogliatoi, aree ristoro e aree fumatori.

L'accesso a questi spazi comuni deve essere necessariamente contingentato. I lavoratori dovranno occuparli per il tempo strettamente necessario al loro uso, al fine di farli utilizzare a tutti, e sempre mantenendo la distanza di sicurezza minima di un metro tra le persone.

Inoltre, detti locali dovranno essere continuamente areati e tenuti puliti, al fine di mantenere idonee condizioni igieniche sanitarie. Si dovrà provvedere anche alla sanificazione dei locali, con particolare riferimento a quegli strumenti di uso comune e che quindi sono utilizzati da tutti i fruitori. A titolo meramente esemplificativo, i tavoli dei locali mensa, piuttosto che le tastiere dei distributori di bevande.

L'azienda dovrà limitare al minimo gli spostamenti all'interno del sito aziendale. Non dovranno essere consentite le riunioni in presenza, ma solo attraverso collegamento a distanza. Laddove non fosse possibile, dovranno essere effettuate con un massimo di partecipanti rapportati all'ampiezza della sala ed alle prescrizioni fornite al fine di evitare assembramenti (distanziamento interpersonale); inoltre, vi dovrà essere un'adeguata pulizia ed areazione dei locali prima e dopo l'effettuazione degli incontri.

L'azienda dovrà sospendere tutti gli eventi interni e le attività di formazione in aula, anche quelle di natura obbligatoria. Sarà possibile, qualora fattibile per il tipo di formazione, che la formazione avvenga da remoto.

Organizzazione aziendale

Partendo dal presupposto che l'azienda dovrà sospendere tutte le trasferte ed i viaggi di lavoro, comunque denominati, anche se già concordati e/o organizzati, dovrà, in applicazione di quanto previsto dal DPCM 10 aprile 2020, utilizzare, per quanto possibile, la modalità di lavoro agile (smart-working) per le attività che possono essere svolte al proprio domicilio o, comunque, in modalità a distanza. Questo indipendentemente dal fatto che le attività produttive siano state sospese in conseguenza delle disposizioni emergenziali, ciò in quanto il legislatore ha previsto la sospensione dell'attività in loco ma non il divieto di prosecuzione da remoto della prestazione lavorativa.

Qualora non sia possibile porre in smart-working i propri dipendenti, stante le attività da svolgere, l'azienda dovrà provvedere almeno ad una rimodulazione dei livelli produttivi, anche attraverso un piano di turnazione dei dipendenti dedicati alla produzione, con l'obiettivo di diminuire al massimo i contatti, distanziando il più possibile i lavoratori.



Gestione persona sintomatica

Al fine di limitare al massimo i contagi, il datore di lavoro, anche in base alle indicazioni del responsabile della sicurezza, dovrà istruire i lavoratori sui comportamenti da avere in caso di sintomatologia compatibile con il Covid-19. In particolare, qualora il lavoratore abbia sviluppato febbre e sintomi di infezione respiratoria quali, ad esempio, la tosse, dovrà dichiararlo immediatamente all'ufficio del personale o, quanto meno, al proprio superiore. A quel punto l'azienda dovrà isolarlo ed avvertire le autorità sanitarie competenti e i numeri di emergenza per il COVID-19 forniti dalla Regione o dal Ministero della Salute (numero 1500).

Il passaggio successivo sarà quello di valutare eventuali possibili contatti stretti che il lavoratore ha avuto all'interno dell'azienda, così da allontanarli cautelativamente dai locali aziendali, consigliandoli, al contempo, di rivolgersi al proprio medico di famiglia per valutare il protocollo da seguire.

Sorveglianza sanitaria

Per quanto riguarda la sorveglianza sanitaria, questa potrà continuare esclusivamente nel rispetto delle misure igieniche contenute nelle indicazioni del Ministero della Salute (c.d. decalogo). A tale scopo e, in generale, per implementare tutte le misure di regolamentazione legate al COVID-19 e segnalare situazioni di particolare fragilità da parte di dipendenti con patologie attuali o pregresse, il medico competente dovrà collaborare fattivamente con il datore di lavoro, con il Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza (RLS) e con il Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza territoriale (RLST).

Proprio al fine di uniformare e catalogare le attività aziendali conformi con il protocollo di regolamentazione, l'azienda potrà costituire un comitato interno con anche la partecipazione delle rappresentanze sindacali aziendali e del Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza.

Lo Studio ringrazia per l'attenzione riservatagli e rimane a disposizione per ogni ulteriore chiarimento, riservandosi la facoltà di tenervi costantemente aggiornati sulle novità e relativi adempimenti di Vostro interesse.

Distinti saluti

**STUDIO ROSSI
& PARTNERS**

#NOILAVORIAMOPERVOI

#ANDRATUTTOBENE